

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 – MOD231

PARTE GENERALE

Versione 03-2020

Approvato dall'Amministratore Unico in data 15/01/2020

L'Amministratore Unico



INTRODUZIONE**Oggetto, finalità**

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 (di seguito anche "MO231") è stato adottato con la finalità di prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio di ASM ISA S.p.A. (di seguito anche la Società), di reati rientranti nel campo di applicazione del predetto decreto da parte dei seguenti soggetti:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente, nonché persone che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente ("soggetti apicali");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei suddetti soggetti apicali.

Il MO231 è un sistema di compliance costituito da un insieme di regole, procedure e protocolli che mirano a contrastare efficacemente, ovvero ridurre a un livello accettabile, i rischi di commissione dei reati contenuti nel d.lgs. 231/2001 intervenendo su due fattori determinanti: i) la probabilità di accadimento dell'evento/comportamento e ii) l'impatto dell'evento/comportamento stesso. Il sistema è stato pertanto costruito tenendo conto della realtà giuridica, organizzativa e operativa di ASM ISA S.p.A.

Il presente documento intende altresì rispondere a quanto previsto dalla normativa in materia di contrasto alla corruzione, dai Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) e dalle delibere ANAC in materia di contrasto alla corruzione, attraverso l'adozione di un "unico documento unitario che tiene luogo del PTPC"¹, rafforzando e razionalizzando il corpo degli interventi organizzativi e di controllo attuati da ASM ISA al principale fine di prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio della stessa, di reati rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 231/2001, identificando in modo unitario le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale, considerando pertanto anche comportamenti che possano integrare situazioni di *maladministration* ai sensi della normativa in materia di prevenzione della corruzione,

Campo di applicazione e destinatari

ASM ISA S.p.A. si è dotata del MO231 anche per usufruire dell'esimente della responsabilità da reato degli enti prevista dal d.lgs. 231/2001. Il percorso di sviluppo, adozione e implementazione risponde tuttavia anche all'esigenza di garantire, nei confronti di tutti i portatori di interesse che si interfacciano con la Società, che l'ente è dotato di una organizzazione sostenibile che rispetta la legalità e la trasparenza, ed è improntata al miglioramento continuo. Il presente MO231 si applica a tutte le attività gestite da ASM ISA S.p.A.

Con riferimento ai destinatari, il presente MO231 trova applicazione nei confronti di tutte le persone che nell'ambito di ASM ISA S.p.A. sono qualificabili come "soggetti apicali" e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

In ottica di prevenzione e responsabilità, la Società potrà procedere a rendere vincolanti tutte le disposizioni del presente MO231 o parti di esso anche nei confronti di soggetti che, pur non appartenendo alle categorie precedenti, possono coadiuvare l'ente in operazioni individuate come "attività sensibili" nelle Parti Speciali del presente MO231.

¹ Cfr. par.3. della Delibera ANAC 1134/2017.

INDICE

INTRODUZIONE	2 -
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	5 -
1.1. Il d.lgs. 231/2001: la responsabilità amministrativa degli enti	5 -
1.2. I reati presupposto.....	5 -
1.3. Le sanzioni.....	10 -
1.4. La responsabilità da reato degli enti: l'esimente	11 -
1.5. Le fonti per la costruzione del MO231: la normativa, le Linee Guida e i principi di controllo	11 -
1.6. La normativa in materia di contrasto alla corruzione e gli ulteriori obblighi a cui la Società è sottoposta	12 -
1.7. L'interazione tra il d.lgs. 231/2001 e la normativa in materia di contrasto alla corruzione.....	15 -
2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ASM ISA S.P.A.	16 -
2.1. La Società	16 -
2.2. Il settore di operatività	16 -
2.3. Il contesto esterno	17 -
2.4. L'oggetto sociale	17 -
2.5. La struttura organizzativa.....	19 -
2.6. Il personale.....	21 -
2.7. I processi organizzativi	21 -
2.8. I sistemi organizzativi.....	21 -
2.9. Stakeholder e articolazione territoriale	22 -
3. LA COSTRUZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL MO231	22 -
3.1. La metodologia	23 -
3.2. Le componenti del MO231	25 -

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 (ODV231)	26 -
4.1. I requisiti dell'ODV231	26 -
4.2. Nomina, durata in carica insediamento decadenza e revoca	29 -
4.3. Le funzioni, i compiti, i poteri e gli strumenti dell'ODV	29 -
4.4. Flussi informativi	30 -
4.5. Conservazione delle informazioni	35 -
4.6. Strumenti operativi e risorse finanziarie dell'ODV231	35 -
5. IL RPCT	36 -
6. IL SISTEMA DISCIPLINARE	37 -
6.1. Le violazioni sanzionabili	37 -
6.2. Le sanzioni	38 -
7. COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE	42 -
7.1. Nei confronti dei soggetti apicali	43 -
7.2. Nei confronti dei dipendenti o dei soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei vertici di ASM ISA S.p.a.	43 -
7.3. Nei confronti degli altri stakeholder	44 -
8. AGGIORNAMENTO DEL MO231	45 -

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. Il d.lgs. 231/2001: la responsabilità amministrativa degli enti

Il d.lgs. 231/2001, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento italiano la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Secondo tale forma di responsabilità, gli enti (ivi comprese le società, le associazioni e le fondazioni) possono essere chiamati in giudizio a rispondere di specifici reati, commessi da determinate persone che operano per essi (soggetti apicali e/o soggetti sottoposti a direzione e vigilanza degli apicali), qualora gli illeciti siano stati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Si tratta di una forma di responsabilità distinta rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso l'illecito e dà vita ad un autonomo giudizio a carico dell'ente, il quale potrà essere soggetto a sanzioni, sia di natura pecuniaria che interdittiva. Il d.lgs. 231/2001, secondo la ricostruzione di giurisprudenza e dottrina, mira a sanzionare la cosiddetta "colpa in organizzazione", intesa come la mancanza di misure finalizzate a orientare le attività dell'organizzazione alla prevenzione dei reati presupposto.

1.2. I reati presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 solamente per reati che sono già inclusi nel campo di applicazione del predetto decreto al momento della loro commissione (in applicazione del principio di legalità).

Al momento dell'approvazione della presente versione, sono inclusi nel campo di applicazione del MO231 i seguenti reati:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24 d.lgs. 231/2001):** Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.); Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis d.lgs. 231/2001):** Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.

- 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- **Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter d.lgs. 231/2001):** Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90); Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91); Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.);
- **Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25 d.lgs. 231/2001):** Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis d.lgs. 231/2001):** Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- **Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001):** Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- **Reati societari (Art. 25-ter d.lgs. 231/2001):** False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622); Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); Indebita restituzione di conferimenti

- (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, d.lgs. 231/2001):** Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.); Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.); Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.); Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.); Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.); Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.); Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.); Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/76, art. 1); Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/76, art. 2); Sanzioni (L. n. 422/89, art. 3); Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/79, art. 5); Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001)** (Art. 583-bis c.p.);
- **Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001):** Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 38/06]; Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); Tratta di persone (art. 601 c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.); Adescamento di minorenni (art. 609-undecies);
- **Abusi di mercato (Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001):** Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/98); Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/98);
- **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfettive e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies d.lgs. 231/2001):** Omicidio colposo (art. 589 c.p.); Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, d.lgs. 231/2001):** Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies d.lgs. 231/2001):** Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/41 comma 1

lett. a) bis); Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/41 comma 3); Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. 633/41 comma 1); Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. 633/41 comma 2); Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/41); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/41); Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/41);

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies d.lgs. 231/2001)** (art. 377-bis c.p.);
- **Reati ambientali (Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001)**: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6); Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (d.lgs. 152/06, art. 137); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d.lgs. 152/06, art. 256); Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs. 152/06, art. 257); Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/06, art. 259); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. 152/06, art. 258); Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.); Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e

programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (d.lgs. 152/06, art. 279); Inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 8); Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 9); Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono (L. 549/93, art. 3)²;

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 25-duodecies, d.lgs. 231/2001):** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998); Direzione, organizzazione, finanziamento dell'ingresso illecito di cittadini stranieri nel territorio dello stato (art. 22, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. n. 286/1998);
 - **Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001):** Razzismo e xenofobia (art. 604-bis c.p.);
 - **Frude in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, d.lgs. 231/2001):** Frude in competizioni sportive (art. 1 della l. 401/1989); Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della l. 401/1989);
 - **Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001)** in relazione alla commissione dei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000), emissione di fatture o altri comportamenti per operazioni inesistenti art. 8 d.lgs. 74/2000), occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000);
 - **Reati transnazionali (L. 146/06), che costituiscono reati presupposto commessi in modalità transnazionale:** Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al d.lgs. 286/98); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 309/90); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 43/73); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Le disposizioni del d.lgs. 231/2001 sono inoltre richiamate da altre normative di settore, in alcuni casi per individuare nuovi reati presupposto, in altri casi per regolare diverse forme di responsabilità. In particolare:

- l'**art. 187 quinques del d.lgs. 58/98** ha previsto l'estensione agli enti degli illeciti amministrativi previsti dalla Parte V, Titolo II, Capo III del predetto decreto, in applicazione degli artt. 6, 7, 8, e 12 del d.lgs. 231/2001;
- l'**art. 12 della l. n. 9/13** ha previsto l'applicabilità della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 agli "enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva" per i reati di cui agli articoli 440 (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari), 442 (commercio di sostanze

² Con il d.l. 135/2018, a partire dal 1.1.2019, il SISTRI è stato abrogato; si ritengono conseguentemente eliminate dall'elenco dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti le violazioni in materia di SISTRI (False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti; d.lgs. n. 152/06, art. 260-bis).

alimentari contraffatte o adulterate), 444 (commercio di sostanze alimentari nocive) del Codice Penale, nonché gli artt. 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater c.p. (questi ultimi già reati presupposti ai sensi dell'art. 25-bis d.lgs. 231/2001);

- l'**art. 192 del d.lgs. 152/06** ha previsto che, in caso di violazione del divieto di abbandono rifiuti, qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica che questi ultimi siano "tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni".

1.3. Le sanzioni

Il riconoscimento della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 dell'ente può comportare l'applicazione delle seguenti sanzioni:

A. sanzione pecuniaria;

B. sanzioni interdittive;

C. confisca del profitto di cui l'ente ha beneficiato dalla commissione del reato;

D. pubblicazione della sentenza di condanna dell'ente.

La **sanzione pecuniaria** è prevista per ogni reato presupposto ed è commisurata in "quote": per ciascun reato la pena pecuniaria non può essere inferiore a cento quote e non può essere superiore a mille. Il giudice determina il numero delle quote, entro il minimo e il massimo editale previsto per lo specifico reato, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Come previsto dall'art. 11 d.lgs. 231/2001, l'importo della singola quota varia da un minimo di € 258,22 a un massimo di € 1.549,37 ed è invece stabilito dal giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le **sanzioni interdittive** possono avere durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste. Per l'applicazione di tale tipologia di sanzioni deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero il reato è stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli apici e la commissione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

L'applicazione di sanzioni interdittive può comportare: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni, il divieto di contrarre con la P.A., il divieto di pubblicizzare beni e servizi, l'esclusione da finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare.

La **confisca del prezzo o del profitto del reato**, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, è sempre disposta con la condanna dell'ente.

La **pubblicazione della sentenza** di condanna a spese dell'ente può essere disposta dal giudice quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.4. La responsabilità da reato degli enti: l'esimente

Il d.lgs. 231/2001 ha individuato i criteri per l'adempimento ai doveri di diligenza organizzativa, tali da fare ritenere l'ente esente da "colpa in organizzazione" e, di conseguenza, costituire esimente della responsabilità da reato degli enti.

Nel caso di **reati commessi da soggetti apicali**, l'esimente sussiste qualora l'ente riesca a dimostrare che:

- l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la fattispecie di reato verificatesi;
- l'organo amministrativo ha affidato ad un organo interno dotato di poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello in questione, nonché di provvedere al suo aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di un reato commesso dai **soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli apicali**, l'ente non risponde se la commissione del reato non è stata determinata dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'adozione e l'efficace attuazione del MO231 costituisce quindi declinazione dei doveri di organizzazione posti dal d.lgs. 231/2001 ed è finalizzata ad attuare concretamente strumenti di prevenzione dei reati presupposto.

1.5. Le fonti per la costruzione del MO231: la normativa, le Linee Guida e i principi di controllo

Il contenuto del presente MO231 è stato delineato in conformità ai dettami posti a livello normativo dal d.lgs. 231/2001:

- all'art. art. 6, ove si prevede, rispetto alle condotte dei soggetti apicali, che i modelli di organizzazione, gestione e controllo, debbano rispondere alle seguenti esigenze:
 - individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati;
 - identificare specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
 - determinare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
 - introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- all'art. 7, ove si prevede, rispetto alle condotte dei soggetti sottoposti a direzione e vigilanza dei vertici, che il modello debba prevedere "misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio".

Nell'ottica di diligenza organizzativa e responsabilità, che da sempre guida le attività di ASM ISA S.p.a., il presente MO231 è stato redatto tenendo conto di standard di settore e di linee guida di diffusa applicazione, quali:

- le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, adottate da Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia con provvedimento 7.3.2002 e successivamente aggiornate (da ultimo nella versione approvata con provvedimento del 21.7.2014);
- le circolari adottate in materia dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)³;
- la norma UNI ISO 31000:2010 "Gestione del rischio", che ha proposto un modello di gestione del rischio e di integrazione dello stesso nel sistema organizzativo degli enti, applicabile anche ai rischi di compliance⁴;
- standard organizzativi per l'implementazione di procedure settoriali.

Per quanto riguarda le parti integrative del modello, predisposte in attuazione della normativa in materia di contrasto della corruzione, le stesse sono state strutturate sulla base:

- della normativa in materia di contrasto alla corruzione,
- dei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA);
- delle delibere ANAC in materia di contrasto alla corruzione.

1.6. La normativa in materia di contrasto alla corruzione e gli ulteriori obblighi a cui la Società è sottoposta

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (di seguito Legge Anticorruzione o Legge), con lo scopo di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione.

Con deliberazione CIVIT n. 72 del 2013, adottata su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della richiamata legge 190/2012, lo Stato italiano si è dotato del primo Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2013- 2016, dettando gli indirizzi di contrasto ai fenomeni corruttivi di carattere generale e somministrando le direttive specifiche per l'attuazione delle norme a livello di ciascuna singola Amministrazione.

³ Ad esempio: Circolare CNDCEC n. 26 del 10.11.11 "L'adozione dei modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. n.231/2001 tra obbligo e opportunità"; Linee Guida del maggio 2013 dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili "Linee Guida per l'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del collegio sindacale"; Nota informativa del CNDCEC n. 81 del 31.1.2012 "Il modello 231/2001 per gli enti non profit: una soluzione per la gestione dei rischi"; "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2011 n. 231" del febbraio 2019 a cura del Gruppo di Lavoro multidisciplinare sulla normativa relativa all'organismo di vigilanza.

⁴ Sono stati inoltre considerati i principi contenuti in altri standard internazionali in materia di controllo interno e risk management, in particolare: l'Internal Control-Integrated Framework (CoSolC-IF) 2013 emanato dal Committee of Sponsoring Organizations (CoSO) e la UNI EN ISO 19011:2011.

Trattandosi di un sistema **finalizzato alla prevenzione**, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un'accezione ampia, comprendendo **tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati**⁵.

⁵ Il comparto disciplinare dell'anticorruzione è stato successivamente implementato con i principali decreti attuativi, emanati nel corso del 2013 – anche nell'esercizio di deleghe previste dalla legge – per precisare ulteriormente la regolazione di alcuni aspetti applicativi:

- a) il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»), entrato in vigore il 20 aprile 2013, il quale pone in capo alle P.A., e agli enti di diritto privato controllati partecipati dalle medesime, specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività amministrative di competenza;
- b) il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 («Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»), entrato in vigore il 4 maggio 2013 a disciplinare le cause di inconfirmità e incompatibilità degli esponenti della P.A. e delle entità privatistiche partecipate;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 («Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190/2012»), il quale riordina i precedenti obblighi di condotta disciplinare del comparto pubblico integrandoli con diverse disposizioni in materia di contrasto alla corruzione.

Le misure rivolte al contrasto dei fenomeni corruttivi e alla realizzazione di maggiori livelli di trasparenza sono state successivamente oggetto di un'incisiva rivisitazione rispetto al quadro delineato dal primo comparto pianificatorio e normativo.

Il P.N.A. 2013 è stato aggiornato con la Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, recante «Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione». In seguito, a mezzo del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 («Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), cd. Decreto "trasparenza", il legislatore è intervenuto sull'originario quadro normativo, apportando importanti modifiche sia al quadro regolatorio dell'anticorruzione (legge 190/2012) che della trasparenza (d.lgs. 33/2013).

In particolare, il d.lgs. 97/2016, ha previsto la piena integrazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), disponendo che i destinatari degli obblighi introdotti dalla legge 190/2012, adottino un unico strumento di programmazione, i.e. il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il decreto di riforma è, altresì, intervenuto relativamente agli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti interessati, da un lato implementando i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, dall'altro introducendo meccanismi di semplificazione e razionalizzazione, anche in relazione alla natura dell'ente sottoposto alla disciplina in questione.

In tale rinnovato quadro normativo, il principio di trasparenza è ora declinato in termini di "accessibilità totale" - da parte di chiunque - ai documenti e ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti equiparati, siano questi oggetto di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali o meno. Sotto questo profilo, la novità più significativa del decreto di riforma è rappresentata dall'introduzione del cd. accesso civico "generalizzato", secondo il modello FOIA (Freedom of Information Act), che si aggiunge all'accesso civico "normale", indirizzato verso i dati immediatamente oggetto di pubblicazione, già presente nell'ordinamento italiano a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 e cioè dal 20 aprile 2013.

Successivamente alla pubblicazione del decreto "trasparenza" con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016).

Si tratta del primo Piano interamente predisposto e adottato dall'ANAC, in attuazione dell'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 114/2014, a mezzo del quale l'Autorità è stata definitivamente individuata quale principale interlocutore di riferimento, sotto svariati profili, in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa.

Il PNA 2016 non sostituisce quello adottato nel 2013 e il relativo aggiornamento del 2015 (Determinazione ANAC 12/2015), bensì, in una logica di continuità, impartisce specifiche indicazioni relativamente a particolari settori dell'Amministrazione pubblica italiana. Nello specifico, il Piano, ripercorrendo il tracciato di riforma del d.lgs. 97/2016, mira a definire compiutamente il corredo degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, differenziando le diverse misure di presidio in relazione alle tipologie di enti, di volta in volta, considerati (es.

Tra i soggetti cui viene richiesta un'azione sinergica volta alla prevenzione della corruzione rientrano anche **gli enti di diritto privato in controllo pubblico**. L'art. 2, co. 1, lett. m), del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016 definisce come «società a controllo pubblico»: «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)».

La lettera b) dello stesso comma definisce come «controllo»: «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.» Il d.lgs. n. 175/2016, all'art. 2, co. 1, lett. o) definisce come «società in house»: «le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3». Lo stesso decreto contiene la definizione di controllo analogo: «la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante» e di controllo analogo congiunto: «la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» (art. 2, co. 1, lett. c) e d).

Quale società in house, ASM ISA S.p.a. deve rispettare:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico»;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Amministrazioni ex art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, società in controllo pubblico ovvero partecipate, etc.) e al relativo ambito di azione (es. Sanità, Contratti pubblici, Personale, Governo del territorio, ecc.).

Il sistema predisposto nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e, in particolare, gli obblighi di trasparenza gravanti sulle Amministrazioni, sono stati da ultimo meglio specificati dalle Delibere ANAC nn. 1309 e 1310, entrambe adottate il 28 dicembre 2016, nella quali vengono rispettivamente definite le «Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013» e le «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», rinnovando sotto molteplici aspetti quanto previsto, in particolare, dalla Delibera CIVIT n. 50/2013.

Con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 e n. 1074 del 21 novembre 2018, ANAC ha provveduto all'aggiornamento annuale del P.N.A. (P.N.A. 2017 e 2018), diramando ulteriori indicazioni per migliorare lo stato di implementazione dei PTPCT adottati, nel corso degli anni, dai soggetti tenuti.

- il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il d.lgs. 175/2016 del 19 agosto 2016 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- la legge 179 del 30 novembre 2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. "Legge Whistleblowing") entrata in vigore il 29/12/2017.

1.7. L'interazione tra il d.lgs. 231/2001 e la normativa in materia di contrasto alla corruzione

Sia la normativa in materia di responsabilità da reato degli enti che quella in materia di prevenzione della corruzione **impongono l'adozione di misure organizzative volte a prevenire la commissione di determinati eventi o comportamenti**, ovvero volti a prevenire reati commessi anche in danno della società (o comunque anche nell'interesse di questa, art. 5 d.lgs. 231/2001), contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico della società, oltre a comportamenti che, ancorché non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse⁶. L'azione della Pubblica Amministrazione (e dei soggetti che svolgono un pubblico servizio come ASM ISA S.p.A.) si sostanzia, infatti, nella cura concreta degli interessi pubblici selezionati dalla legge ed affidati da questa ad un prefissato centro di potere pubblico; il soggetto pubblico preposto al perseguimento di un certo interesse pubblico deve agire, quindi, non solo osservando i contenuti ed i confini stabiliti dalla legge, ma operare - altresì - nel modo ritenuto come migliore possibile alla stregua dei criteri di adeguatezza, convenienza e opportunità.

Sotto il profilo teleologico e prescrittivo, i modelli organizzativi richiesti dal d.lgs. 231/2001 e dalla l. 190/2012, presentano alcune differenze: i. **Ratio legis**: se la finalità di entrambe le regolamentazioni consiste nel prevenire, attraverso l'identificazione dei rischi e la previsione di adeguati presidi e strumenti di controllo, la commissione di illeciti, la regolamentazione ex d.lgs. 231/2001 introduce un sistema preventivo, regolatorio e sanzionatorio per gli illeciti commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, avendo riguardo in primo luogo alle situazioni di corruzione attiva, mentre il sistema anticorruzione di cui alla l. 190/2012, intende prevenire la commissione di illeciti a danno dell'ente, orientando dunque l'asse di indagine e verifica sul profilo prevalente della corruzione passiva commessa - nell'ampia nozione stabilita - nell'esercizio di funzioni o servizi pubblici;

⁶ Il PNA afferma che il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativi.

- ii. **Illeciti presupposto:** la l. 190/2012 reca un catalogo diverso di illeciti rilevanti rispetto a quelli valevoli nel regime disciplinare del d.lgs. 231/2001; sono infatti rilevanti ai sensi della l. 190/2012 anche comportamenti non integranti reati, ma comportamenti per i quali la condotta non sia conforme all'interesse pubblico sottostante o comunque sia viziata da condizionamenti ab externo.
- iii. **sogetto responsabile della vigilanza:** la l. 190/2012 prescrive la nomina di un Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza (RPCT) interno; soggetto questo che, secondo le indicazioni fornite da ANAC, dovrebbe essere distinto dall'OdV nominato ai sensi del d.lgs. 231/2001 (che potrebbe peraltro essere composto anche solo da soggetti esterni).

In una **logica di coordinamento** delle misure e di **semplificazione** degli adempimenti, in conformità alla delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, **la Società ha ritenuto di integrare il proprio MO231 con misure idonee a prevenire anche fenomeni di corruzione e di illegalità non necessariamente configuranti reato, non necessariamente riconducibili all'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001 e non necessariamente commessi con interesse e/o vantaggio per la Società, in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.**

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ASM ISA S.P.A.

2.1. La Società

ASM – Impianti e servizi Ambientali S.p.A. (acronimo “ASM ISA S.p.A.”) è nata nel 2004 dalla cessione del ramo d'azienda di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. allo scopo di **gestire i servizi ambientali per il comune di Vigevano e per eventuali altri comuni limitrofi.**

La Società, controllata da ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. (società sottoposta a controllo pubblico), svolge attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati nei comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Cassolnovo, Gallivola, Garlasco, Gravelona, Gropello Cairoli, Tromello.

I rifiuti solidi urbani vengono avviati all'incenerimento presso il termovalorizzatore di Parona, gestito da Lomellina Energia S.r.l., di cui ASM ISA S.p.a. detiene il 20% delle quote, mentre il materiale riciclabile viene conferito a ditte selezionate.

La raccolta dei rifiuti solidi urbani avviene con tre modalità: mediante svuotamento cassonetti di raccolta; mediante passaggio porta a porta (anche presso grandi utenze); domiciliare su appuntamento.

ASM ISA S.p.A. gestisce inoltre un centro multi-raccolta in Vigevano e uno in Tromello, dove i privati cittadini e le ditte possono conferire rifiuti differenziati, e si occupa del servizio di spazzamento strade e sgombero neve nel comune di Vigevano.

2.2. Il settore di operatività

Il settore della gestione dei rifiuti, nel quale opera ASM ISA S.p.A., si presenta, rispetto ad altri ambiti di attività in cui è coinvolta la pubblica amministrazione, come caratterizzato da **particolare complessità normativa e organizzativa in conseguenza della varietà dei livelli istituzionali coinvolti e della intrinseca difficoltà tecnica della disciplina giuridica**.

Un'inadeguata gestione si traduce in un disservizio immediatamente percepibile, con conseguenze indesiderate sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini. Nel tempo si è, inoltre, creata una forte preoccupazione sui rischi ambientali e sanitari correlati con la gestione dei rifiuti e una generale diffidenza verso l'adeguatezza e il rispetto degli standard previsti per gli impianti⁷.

2.3. Il contesto esterno

La Società ha le proprie sedi e svolge la propria attività esclusivamente nella Provincia di Pavia, **territorio interessato "dalle medesime dinamiche criminali presenti nelle altre province lombarde, soprattutto nel milanese e nel monzese. Tra le attività illecite censite, sono emerse lo spaccio di droga, i furti e la ricettazione, le truffe, le estorsioni e i reati ambientali**. In relazione al crimine organizzato è stata registrata la presenza di soggetti legati alla 'ndrangheta che hanno originato una "locale" a Pavia dando dimostrazione del **potere di infiltrazione del tessuto politico, amministrativo, imprenditoriale ed economico produttivo..**" (cfr. pg. 367 della Relazione sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'Ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata presentata al Parlamento dal Ministero dell'Interno e trasmessa alla Presidenza il 15.1.2018). Il territorio di questa provincia, è stato interessato "dal **traffico illecito di rifiuti** (riferibili anche alle province contigue di Lodi, Milano e di Cremona), organizzati da imprenditori spregiudicati" (cfr. pg. 369 medesima relazione) e in passato **"sono emersi episodi di malaffare (peculato) da parte di soggetti che hanno operato con incarichi dirigenziali in strutture pubbliche"** (cfr. pg. 367 della Relazione sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'Ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata presentata al Parlamento dal Ministero dell'Interno e trasmessa alla Presidenza il 4.1.2017).

2.4. L'oggetto sociale

⁷ Come precisato da ANAC nella propria delibera n. 1074 del 21.11.2018:

"Il quadro complessivo emerso dalla rilevazione effettuata ha evidenziato diverse criticità ...:

- il limitato funzionamento degli ATO, ove pure formalmente istituiti. La ricorrente mancata realizzazione dell'assetto di legge influisce anche sulla pianificazione che non può tenere conto degli apporti dal basso degli ATO e dei loro enti di governo;
- i tempi lunghi e le difficoltà incontrate nella predisposizione dei Piani regionali di gestione. Alcuni Piani sono molto risalenti nel tempo e non più adeguati;
- la presenza di una percentuale ancora elevata di regioni non autosufficienti dal punto di vista degli impianti, con conseguente necessità di operare il trasferimento di rifiuti che la normativa intendeva evitare;
- le modalità di affidamento dei servizi, quasi mai rispondenti alle previsioni di legge e i contratti generalmente eccedenti i tempi previsti;
- la disomogeneità dei modelli di assetto delle competenze in materia di rilascio di autorizzazioni e la frequente loro frammentazione. Ciò rende gli enti più esposti alle criticità legate all'assenza di competenze tecniche adeguate e alle pressioni provenienti dal territorio;
- la difficoltà di dare piena applicazione in tutte le Regioni all'obbligo di redigere il Piano delle ispezioni ambientali e il relativo programma, condivisi tra organo di controllo e l'autorità competente".

L'oggetto sociale della Società risulta essere il seguente:

- "1. La Società ha per oggetto esclusivo l'attività di gestione ed esecuzione di servizi pubblici locali in materia ambientale e igiene urbana affidati alla Società nell'interesse degli Enti Locali e delle comunità locali in materia ambientale e igiene urbana affidati alla Società nell'interesse degli Enti Locali e delle comunità locali di riferimento che la partecipano e controllano.
2. I servizi ed attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla costruzione ai sensi di legge degli impianti e dotazioni patrimoniali alla gestione ed esercizio degli stessi. La gestione potrà essere pertanto esercitata in rapporto di coordinamento e delegazione in gestioni d'Ambito unitario e/o comunque sovra comunali partecipate, siano esse obbligate secondo la legge o facoltative.
3. La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le predette attività, anche congiuntamente ai beni infrastrutturali connessi ai servizi pubblici, attraverso risorse umane e materiali proprie e/o mediante appalti e/o affidamenti e convenzioni e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto coerentemente alle disposizioni di legge applicabili e comune in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.
4. Per il raggiungimento dello scopo Sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altre Aziende o Società fornitrici di servizi di pubblico interesse utilizzando ogni strumento consentito dalla normativa vigente.
5. La società può detenere la proprietà di reti, impianti, dotazioni patrimoniali relativi ai servizi ed alle attività da essa espletati compatibilmente con la normativa vigente.
6. La società potrà inoltre svolgere attività connesse e collegate all'oggetto Sociale purché ciò non pregiudichi in alcun modo il regolare, efficiente ed economico svolgimento delle attività indicate al precedente comma; compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che verranno reputate utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti e con le modalità disposte dal presente Statuto.
- Potrà compiere, purché in via non prevalente e comunque nei confronti del pubblico e secondo quanto disposto dalle norme tempo per tempo vigenti, operazioni finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in genere in relazione alle obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale.
7. La Società persegue gli obiettivi di equilibrio economico-finanziario.
8. Le attività indicate al precedente comma potranno essere intraprese unicamente previa positiva valutazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della relativa coerenza rispetto al modello in house providing.
9. Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare private industriali, brevetti o invenzioni e stipulare accordi di collaborazione con università, istituti ed Enti di ricerca.
10. La Società, nella gestione dei servizi, deve tenere al miglioramento della loro qualità perseguendo il contenimento delle tariffe, l'innovazione tecnologica e l'efficienza.
- Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione dei servizi offerti.

11. La Società opera nel rispetto dei valori di territorialità per i servizi affidati dai Soci e comunque negli Ambiti territoriali ottimali costituiti per l'erogazione dei predetti servizi per quanto disposto dalla normativa di settore di riferimento od anche in forza di convenzioni od altre forme associative volontarie.

12. Ai sensi di legge, la Società può sviluppare il 19,9% dei ricavi complessivi rivolgendosi al libero mercato, previa separazione contabile rispetto all'attività istituzionale sopra delineata, e fermo restando i principi di equilibrio economico-finanziario e senza che tale attività possa pregiudicare il livello di servizio erogato all'utenza dei Soci".

2.5. La struttura organizzativa

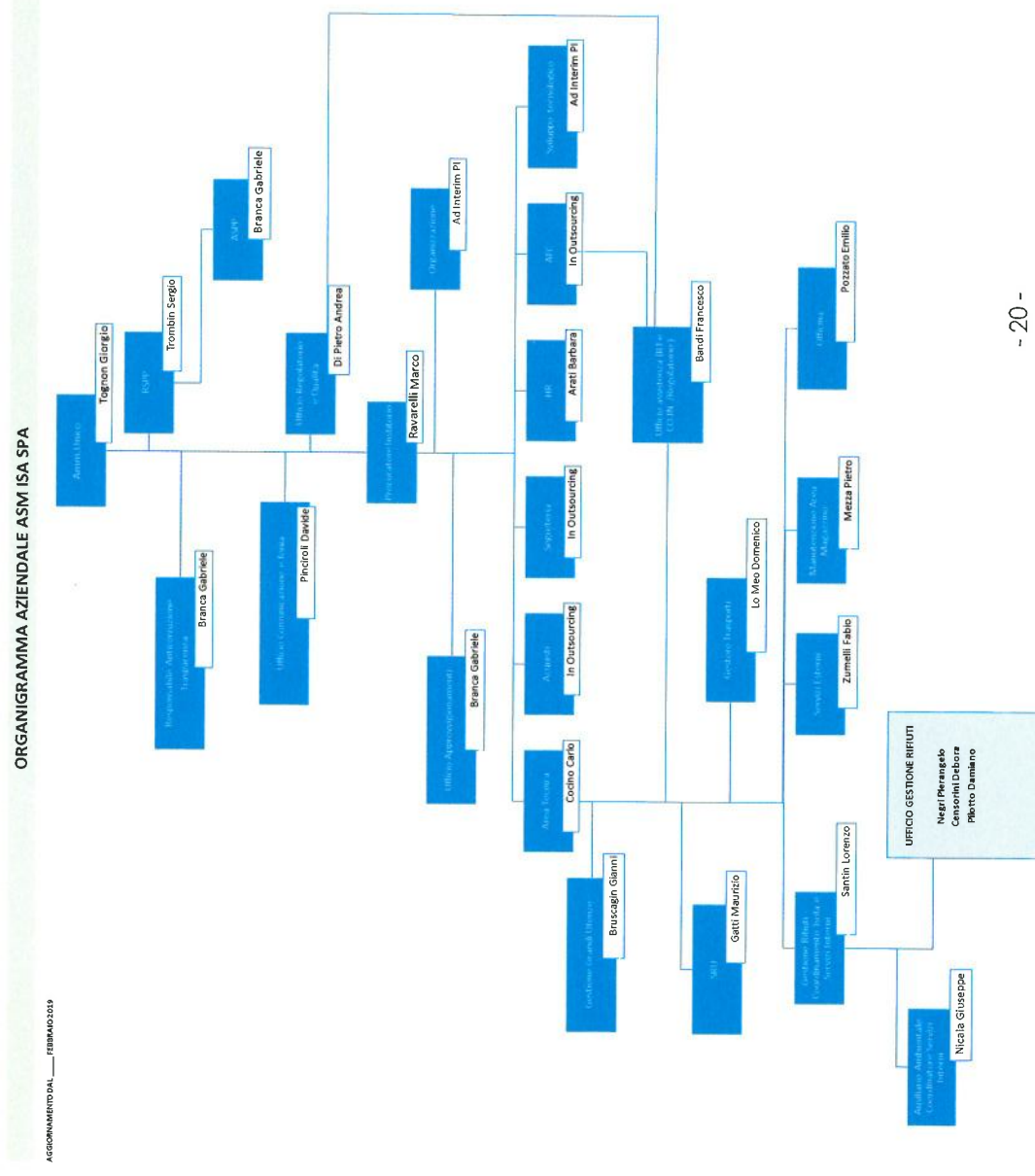
Gli organi previsti dallo Statuto sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo⁸;
- c) il Collegio Sindacale
- d) il Revisore dei conti.

L'organizzazione interna, su base gerarchica e funzionale, è stata delineata secondo il seguente organigramma:

⁸ Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, la gestione della società spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale in ossequio degli indirizzi dei soci che la controllano e pertanto in attuazione delle decisioni dell'assemblea, nel rispetto dello Statuto, delle indicazioni disposte dal comitato sul controllo analogo congiunto, nonché dei contratti di servizi, ferma restando, in ogni caso, la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dallo statuto.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale nei limiti dei poteri conferiti dallo statuto e all'Amministratore Unico, nei limiti della delega conferita.



E' stato nominato un procuratore istitorio e sono dotati di procura notarile i due RUP.

2.6. Il personale

Presso la Società sono impiegati attualmente quasi una settantina di dipendenti (inquadriati con il CCNL dei servizi ambientali). Il personale non effettua trasferte all'estero.

2.7. I processi organizzativi

Anche in base all'organizzazione gerarchico/funzionale definita, è possibile identificare i seguenti processi:

- Governance;
- Risorse Umane;
- Amministrazione e Finanza (che include gestione cassa, contabilità e fatturazione);
- Approvvigionamenti (che include gli acquisti e la gestione degli appalti);
- Gestione servizi (che include i rapporti con i Comuni e con l'utenza);
- Gestione rifiuti (che include la raccolta e la gestione delle isole ecologiche di Tromello e Vigevano);
- Gestione Officina su mezzi propri;
- Sicurezza;
- Ambiente;
- Comunicazione;
- Informatica e trattamento dati (IT).

2.8. I sistemi organizzativi

L'organizzazione risulta normata a livello formale:

- controlli di primo livello², svolti principalmente:
- dai responsabili delle singole funzioni: Gestione Rifiuti – Coordinamento Isola e Servizi Interni, Servizi Esterni, Manutenzione Area Magazzino, Officina, Gestione Trasporti, SRU – Servizio Relazione Utenza, Gestione Grandi Utenze, Ufficio Approvvigionamenti, HR, Acquisti, AFC e Segreteria;

² Diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture produttive (ad esempio, i controlli di tipo gerarchico) o incorporati nelle procedure e nei sistemi informatici, ovvero eseguiti nell'ambito delle attività di back office).

- dai preposti per la sicurezza, ex art. 2 d.lgs. 81/2008;
- controlli di secondo livello¹⁰, svolti principalmente:
- dai procuratori: Responsabile Area Tecnica e Procuratore Istitutorio e RUP;
- dal RLS;
- da strutture di staff specialistiche: il RSPP, il Medico Competente, il RPCT;
- dal Referente Privacy;
- controlli di terzo livello¹¹, svolti principalmente:
- dal DPO.

Costituiscono Organi di controllo e di vigilanza

- l'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore dei conti;
- l'ODV231.

2.9. Stakeholder e articolazione territoriale

La Società, nello svolgimento delle proprie attività, intrattiene principalmente rapporti con i seguenti stakeholder esterni:

- Soggetti appartenenti alla controllante ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.: in quanto dipendenti o consulenti della stessa;
- Interlocutori Istituzionali: i Comuni affidanti i servizi oggetto dell'attività sociale e P.A. incaricate di controlli sulle attività (es: personale del dipartimento di prevenzione ATS – Pavia, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, etc.);
- Utenti dei servizi oggetto di affidamento;

I fornitori di beni o servizi sono principalmente imprese ed enti italiani.

3. LA COSTRUZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL MO231

¹⁰ Affidati a strutture diverse da quelle produttive, che hanno l'obiettivo di:

- concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio rendimento assegnati (Risk Management);

- concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione/valutazione del rischio di conformità, individuare idonee procedure per la prevenzione dei rischi rilevati e richiederne l'adozione (Compliance).

¹¹ Voliti a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Condotti nel continuo, in via periodica o per eccezioni, da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco.

3.1. La metodologia

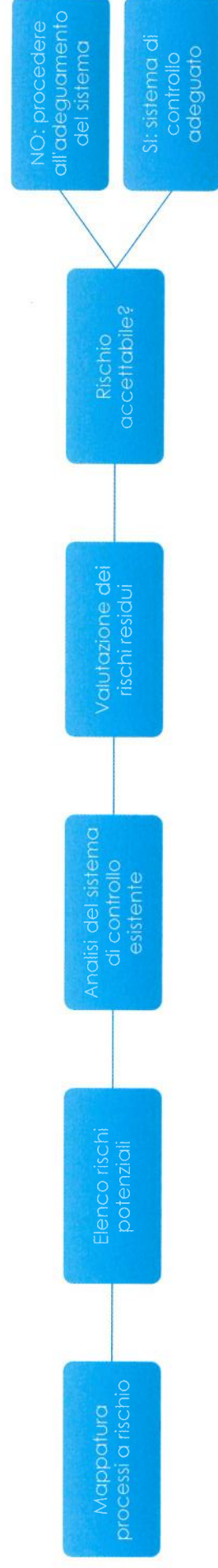
In base alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, a quelle contenute nella normativa, nelle linee guida emanate, e negli altri standard in materia, il MO231 di ASM ISA S.p.a. è il frutto di un processo di analisi trifasico, sintetizzabile nelle seguenti fasi:

- **risk assesement:** analisi per l'identificazione dei rischi potenziali connessi alla commissione di reati presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente; definizione della intensità dei rischi;
- **as is analysis:** identificazione delle misure organizzative già implementate dall'ente che contribuiscono a ridurre i rischi di cui al punto precedente ad un livello accettabile;
- **gap analysis:** identificazione delle misure integrative per completare il quadro dei controlli preventivi e fare fronte a tutti i rischi-reato individuati dal risk assessment.

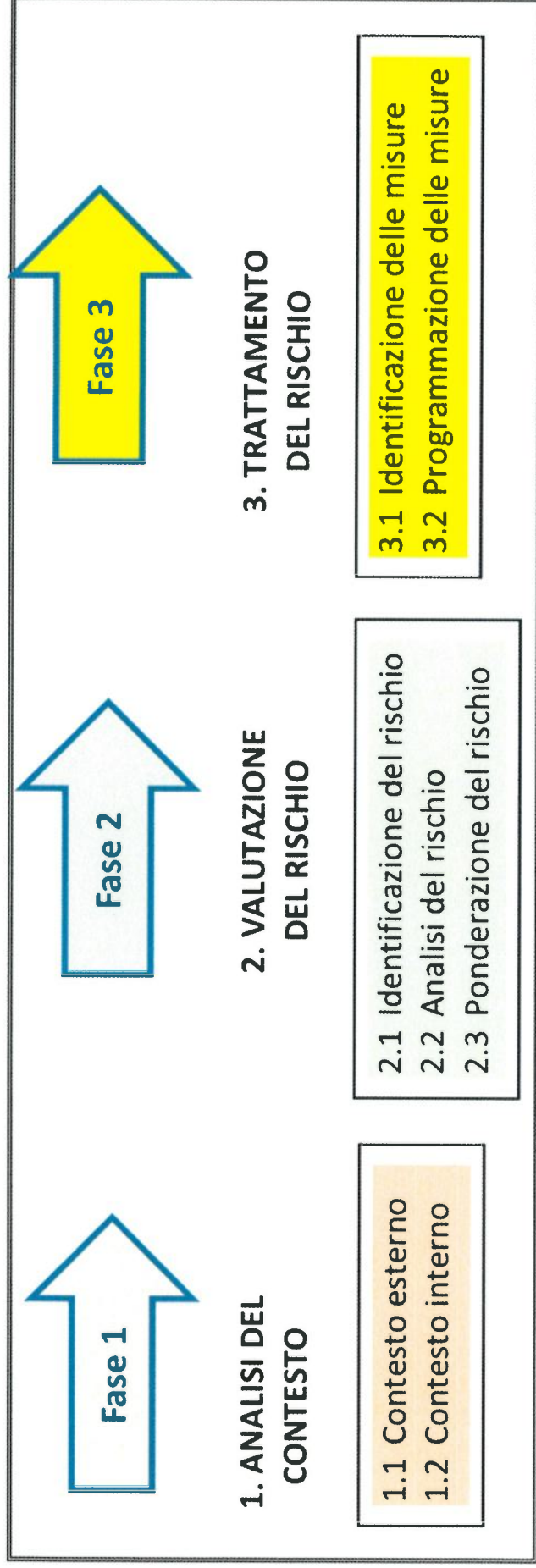
L'analisi è stata svolta dal gruppo di lavoro interno affiancato da un team di professionisti esterni, i quali hanno contribuito a rielaborare le diverse informazioni raccolte tramite il management e in particolare:

- copia della documentazione fornita dalla Società sulla base della checklist predisposta preliminarmente;
- informazioni raccolte nel corso di interviste con il management, svolte nel corso di diversi appuntamenti anche sulla base di questionari predefiniti;
- visite presso i luoghi di lavoro.

Schema di sintesi del processo di costruzione del MO231:



Similmente, il processo di gestione del rischio corruttivo ai sensi della l. 190/2012, svolto dal RPCT con l'ausilio dell'organizzazione, ha considerato l'analisi del contesto in cui la Società opera e i rischi di tipo corruttivo a cui la stessa è sottoposta, procedendo poi all'identificazione delle misure idonee ad eliminare o a rendere accettabile il suddetto rischio:



3.2. Le componenti del MO231

Il MO231 di ASM ISA S.p.a. è un sistema organizzativo integrato, costituito da regole di condotta, procedure, protocolli, misure e unità organizzative.

Il MO231 è formato dalle seguenti **componenti di natura documentale** e di **natura organizzativa**

Codice Etico e di Comportamento	Esprime principi deontologici e di comportamento che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i destinatari. Contiene le norme e i valori etici che orientano le attività della Società e il suo rapporto con gli stakeholder. Costituisce la base per l'elaborazione della filosofia e delle policy gestionali del management. Contiene le norme di comportamento basilari, dedicate a tutti i destinatari del MO231, finalizzate alla prevenzione dei reati presupposto.
--	--

MO231 Parte Generale (il presente documento)	Contiene la disciplina di funzionamento del MO231 (costruzione, adozione, attuazione e aggiornamento) e delle sue singole componenti, include la gestione della whistleblowing interna.
MO231 Parti Speciali	Organizzate per categorie di reati presupposto, contengono l'indicazione dei protocolli, delle procedure e delle misure organizzative generali e specifiche che, in quanto richiamate, costituiscono parte integrante del MO231.
Sistemi di deleghe / attribuzioni di poteri e funzioni	Predefiniscono l'articolazione dei poteri amministrativi, di rappresentanza e di spesa, che devono essere assegnati in coerenza con le effettive responsabilità organizzative e gestionali assegnate al soggetto.
Procedure e protocolli di prevenzione	Rappresentano le regole di comportamento formalizzate per orientare lo svolgimento dell'attività della Società al costante rispetto della legge, nonché per scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
ODV231	E' l'organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MO231 e di curare il suo aggiornamento (par. 5).
Documentazione delle attività dell'ODV231	Rappresenta l'insieme dei documenti attraverso i quali l'ODV231: disciplina le proprie attività; registra le proprie attività; comunica con il vertice di ASM ISA S.p.a. e con le unità organizzative.
Sistema disciplinare	Costituisce l'apparato sanzionatorio della Società, in caso di violazione dei protocolli preventivi adottati dall'organizzazione. Rappresenta l'insieme delle misure volte a sanzionare il mancato rispetto del MO231 da parte dei destinatari e delle relative procedure applicative (par. 6).
Attività di formazione, informazione e addestramento	E' l'insieme delle attività finalizzate alla costruzione delle capacità dei destinatari di applicare le misure del MO231 loro applicabili (par. 7).

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 (ODV231)

Affinché possa operare l'esimente in caso di commissione dei reati presupposto da parte di soggetti apicali, l'art. 6 comma 1 lett. b) del d.lgs. 231/2001 ha previsto che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento debba essere affidato a un organismo dell'ente dotato di "autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

Nella presente sezione, sono disciplinati i requisiti, i compiti, i poteri e i doveri del suddetto organismo (di seguito ODV231).

4.1. I requisiti dell'ODV231

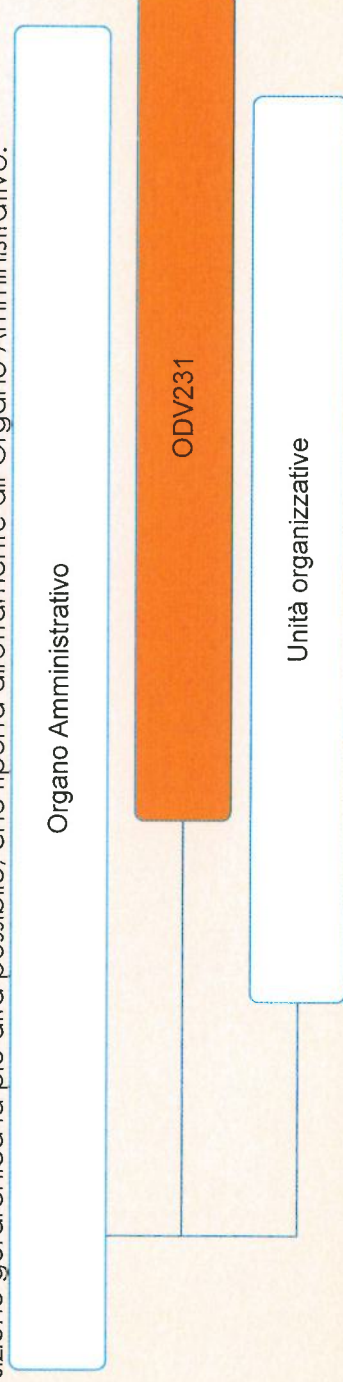
La normativa nazionale vigente non impone agli enti specifiche regole in merito alla composizione (monocratica o pluripersonale) dell'ODV231 o alla provenienza dei suoi membri (dipendenti, collaboratori di ASM ISA S.p.a. o esterni), né definisce quale sia il contenuto degli "autonomi poteri di iniziativa e controllo" di cui deve essere dotato l'ODV231.

In base alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza e dai codici di comportamento adottati dalle associazioni di categoria, la Società ha ritenuto di nominare un ODV231 dotato dei seguenti requisiti: **autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione.**

La mancanza o il venire meno dei suddetti requisiti costituisce condizione di ineleggibilità e/o di decadenza dell'ODV231.

Autonomia e indipendenza

L'ODV231 quale organo di ASM ISA S.p.a. si caratterizza come unità di staff (priva di compiti operativi, amministrativi o disciplinari nell'ente), posta in posizione gerarchica la più alta possibile, che riporta direttamente all'Organo Amministrativo.



La posizione ricoperta dall'ODV231 nell'ambito di ASM ISA S.p.a. è volta a garantire l'assenza di interferenze o condizionamenti da parte di qualunque componente dell'ente.

Affinché siano dotati di **autonomia e indipendenza**, i componenti dell'ODV231 devono rispettare i seguenti requisiti:

- assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con enti da esso controllati, che ne compromettano l'indipendenza;
- non avere relazioni di parentela con altri componenti degli organi di ASM ISA S.p.a., ai sensi dell'art. 2399 c.c.;
- non avere svolto funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, fino ai tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'ODV231, in imprese fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- non essere stati parte di rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'ODV231.

A garanzia dei requisiti di autonomia e indipendenza, il licenziamento di eventuali dipendenti chiamati a ricoprire il ruolo di membri dell'ODV231, durante lo svolgimento del predetto incarico e per i sei mesi successivi alla sua cessazione, dovrà essere sottoposto a parere

vincolante del Collegio Sindacale e debitamente motivato (ferma restando la necessità della giusta causa o del giustificato motivo come disciplinati dalla normativa vigente).

Affinché possano essere rispettati i requisiti di **onorabilità** i componenti dell'ODV231 devono:

- non rientrare nei casi di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- non essere indagati, né condannati per i reati presupposti;
- non essere soggetti a condanna, anche non passata in giudicato, o sentenza di patteggiamento, con una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del DM 162/2000;

Il mancato possesso o la perdita dei suddetti requisiti comporta automaticamente l'ineleggibilità/la decadenza del membro dell'ODV231.

Professionalità

La Società sceglie i componenti del proprio ODV231 verificando puntualmente il possesso di capacità tecniche e professionali tali da assicurare l'efficacia dei poteri e delle funzioni ad essi attribuiti.

I membri esterni dell'ODV231 sono professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche della responsabilità da reato degli enti, e possono provenire dai campi dell'economia, del diritto, dell'organizzazione aziendale o della consulenza tecnico-scientifica.

In ogni caso, almeno uno dei componenti dell'ODV231 ha competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico.

L'ODV231, per il migliore svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di tutte le strutture interne, nonché di eventuali consulenti esterni.

Continuità d'azione

L'ODV231 deve poter svolgere una costante attività di monitoraggio sul MO231, con periodicità tale da consentire all'ODV231 di ravvisare in tempo reale eventuali situazioni anomale, nonché in modo sistematico (attraverso gli strumenti di calendarizzazione delle attività, pianificazione, controllo e documentazione previsti dal presente MO231).

La Società rafforza la continuità d'azione del proprio ODV231 alternativamente attraverso la presenza di:

- uno o più membri interni nella composizione dell'ODV231;
- una segreteria tecnica, in grado di coordinare l'attività dell'ODV231 e di assicurare la costante individuazione di una struttura di riferimento interna.

Tra l'ODV231, gli organi di ASM ISA S.p.a. e i destinatari del MO231 sono attivi flussi informativi permanenti.

4.2. Nomina, durata in carica insediamento decadenza e revoca

Nomina e durata in carica

L'ODV231 è nominato dall'Organo Amministrativo con formale delibera, con incarico, salvo diversa previsione, triennale e rinnovabile.

Decadenza, sospensione e revoca

La decadenza dal ruolo di membro dell'ODV231 deriva dal venire meno dei requisiti posti a pena di ineleggibilità/decadenza dal paragrafo 4.1.

Ove l'organismo assuma composizione pluripersonale, la decadenza del singolo componente non comporta la decadenza dell'intero ODV231, anche qualora le cause di decadenza dovessero insorgere in capo alla maggioranza dei membri. In ogni caso, l'Organo Amministrativo provvede con la massima sollecitudine alla sostituzione del soggetto decaduto.

L'Organo Amministrativo, previo parere del Collegio Sindacale, potrà sempre disporre la sospensione o la revoca dall'incarico del componente dell'ODV231 nei seguenti casi:

- gravi omissioni nell'esercizio delle proprie funzioni e dei compiti conferiti all'ODV231 dalla Società ai sensi del presente MO231;
- cessazione del rapporto di lavoro con la Società per i membri interni.

4.3. Le funzioni, i compiti, i poteri e gli strumenti dell'ODV

L'ODV231 è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- A.** verifica della corretta esecuzione delle formalità connesse all'approvazione del MO231 e alla nomina dell'ODV231;
- B.** vigilanza sull'effettività del MO231 (ovverosia sulla coerenza tra i comportamenti tenuti dai destinatari e il MO231);
- C.** disamina dell'adeguatezza del MO231, alla luce della normativa vigente e degli standard di riferimento;
- D.** accertamento del mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del MO231;
- E.** promozione del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del MO231 attraverso: i) suggerimenti e proposte di adeguamento (quelle di maggiore portata saranno rivolte all'Organo Amministrativo, quelle di minore portata – come modifiche puntuali a procedure e protocolli – saranno rivolte alle funzioni organizzative competenti); ii) monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento;
- F.** cura dei flussi informativi di competenza con gli organi sociali, le funzioni organizzative e gli altri destinatari del MO231;
- G.** promozione e monitoraggio di iniziative di informazione e formazione finalizzate a favorire la conoscenza del MO231 da parte dei destinatari, la sensibilizzazione degli stessi all'osservanza dei principi in esso contenuti, nonché il corretto adempimento a specifiche regole di condotta, procedure e protocolli organizzativi contenuti nel MO231;

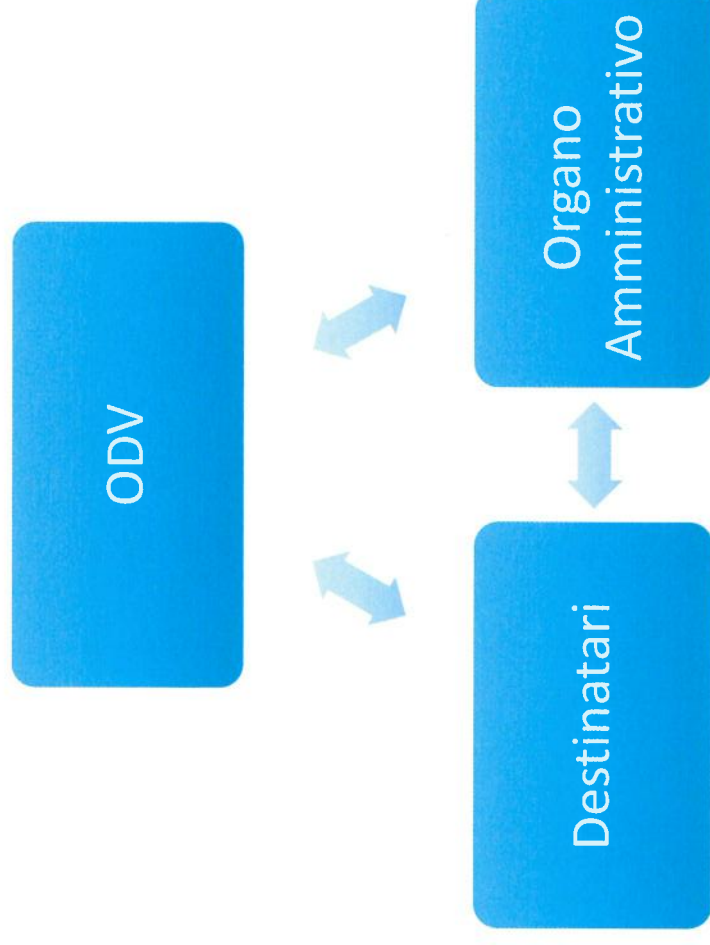
- H.** sollecitazione delle funzioni competenti nell'adozione di azioni disciplinari e nell'applicazione di sanzioni, in caso di ritenute violazioni del MO231;
- I.** nell'esercizio dei propri autonomi poteri di iniziativa, adozione di un regolamento dell'ODV231 che, in esecuzione alle disposizioni del MO231 e della presente Parte Speciale, disciplina le seguenti attività: individuazione e funzioni del Presidente in caso di ODV231 pluripersonale; modalità di convocazione delle riunioni; modalità di verbalizzazione delle riunioni e conservazione dei libri verbali; determinazione delle scadenze temporali dei controlli;
- J.** nell'esercizio dei propri autonomi poteri di iniziativa, approvazione ed esecuzione del Piano delle Attività, in cui sono individuate e pianificate le attività di verifica e controllo che l'ODV231 intende compiere nell'anno solare di riferimento con l'eventuale indicazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- K.** ogni altro compito attribuito dalla legge o dal MO231.
- Per lo svolgimento dei suddetti compiti l'ODV231:
- ha accesso a tutte le informazioni dell'ente; tutti i destinatari del MO231 sono tenuti a fornire all'ODV231 le informazioni richieste;
 - può convocare i responsabili delle funzioni organizzative, per essere informato su questioni, eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza e scambiare dati e valutazioni ad essi inerenti;
 - ha in dotazione personale di segreteria e mezzi tecnici che ritenga necessari, nonché l'utilizzo di locali idonei a garantire l'efficienza e la riservatezza di riunioni, incontri, audizioni o attività di formazione;
 - è dotato di un adeguato budget annuale definito dall'Organo Amministrativo di cui può usufruire, per il tramite delle funzioni interne competenti.

4.4. Flussi informativi

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001, il MO231 deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, ovvero sia l'ODV231.

La Società, nello spirito di efficienza organizzativa e responsabilità sociale che la caratterizza, ha deciso di definire e implementare una struttura circolare di flussi informativi che coinvolge l'ODV231, il vertice dell'ente (l'Amministratore Unico) e i destinatari del MO231 al fine di:

- A.** responsabilizzare tutti i livelli organizzativi al rispetto del MO231;
- B.** migliorare la trasparenza e l'*accountability* interna;
- C.** favorire l'aggiornamento del MO231 e l'affinamento delle procedure di controllo.

**Reporting dell'ODV231**

L'ODV231 riporta al vertice di ASM ISA S.p.a. le attività di verifica e di controllo compiute e l'esito delle stesse, nonché eventuali criticità rilevate attraverso le seguenti linee di reporting:

A. **informale e su base continuativa** all'Organo Amministrativo (responsabile della presenza e dell'efficacia nel tempo del Modello), in relazione a: i) rilevate violazioni del MO231; ii) rilevate violazioni di leggi comportanti la potenziale commissione di reati inclusi nel campo di applicazione del d.lgs. 231/2001; iii) novità normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti; iv) necessità od opportunità di modificare o aggiornare il MO231. Qualora le segnalazioni riguardino violazioni dell'Amministratore Unico, l'ODV231 riporterà al Collegio Sindacale e previo parere di quest'ultimo all'Assemblea;

- B. **formale e su base semestrale** all'Organo Amministrativo con una relazione sintetica avente ad oggetto le verifiche complessivamente effettuate, l'utilizzazione eventuale delle disponibilità finanziarie assegnate, il funzionamento del MO231, unitamente al piano delle attività previste per il semestre successivo (copia di tale relazione viene trasmessa anche al Collegio Sindacale);
- C. **con cadenza annuale**, l'ODV231 provvede a inviare all'Organo Amministrativo una **Relazione annuale** che documenta le attività svolte:
- i) la verifica sulla divulgazione del MO231 e formazione del personale; ii) la gestione dei flussi informativi e la raccolta di segnalazioni; iii) il monitoraggio e la valutazione complessiva dell'attuazione e dell'efficacia del MO231 e sulla necessità dell'eventuale aggiornamento; iv) l'utilizzazione eventuale delle disponibilità finanziarie assegnate; v) le conclusioni.
- Copia della relazione è inoltrata anche al Collegio Sindacale.
- L'ODV231 rimane sempre a disposizione degli organi sociali per eventuali richieste di chiarimenti.
- L'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale possono sempre disporre la convocazione dell'ODV231.

Flussi informativi verso l'ODV231

All'ODV231 vengono trasmesse tre categorie di informazioni:

- A. segnalazione di violazioni da parte dei destinatari delle regole definite dal MO231; tali informazioni permettono all'ODV231 di valutare e ravvisare eventuali violazioni;
- B. segnalazione di eventi sensibili; tali informazioni hanno l'obiettivo di informare l'ODV in merito all'accadimento di eventi sensibili;
- C. trasmissione di informazioni residuali, che non integrano violazioni dirette alle disposizioni del MO231 né attività sensibili; tali informazioni possono favorire il rafforzamento dei protocolli di prevenzione o l'individuazione di attività sensibili prima non individuate come tali.
- Le informazioni fornite all'ODV231 hanno lo scopo di agevolare e migliorare l'efficacia delle attività di controllo, ma non impongono una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati. Salvo che il presente MO231 preveda diversamente è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'ODV231 stabilire in quali casi attivarsi.
- L'ODV231 potrà sempre istituire canali informativi e momenti di consultazione dedicati alla trattazione di tematiche di rilievo con i responsabili delle competenti unità funzionali.

A. Segnalazione di violazioni

Tutti i destinatari del MO231 sono tenuti a informare l'ODV231, mediante tempestive e puntuali segnalazioni, nel caso si ravvisino condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o violazioni del Codice Etico o del MO231, di cui siano venuti a conoscenza. Per la ricezione delle segnalazioni è stata predisposta una casella e-mail dedicata per l'ODV231 (odv@asmisa.it). Le segnalazioni potranno inoltre essere inoltrate a mezzo posta. Tutti i canali predisposti sono destinati ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, che viene inoltre assicurata dall'ODV231 nell'arco di tutto il processo di gestione della segnalazione.

Gli estremi e i riferimenti dell'indirizzo di posta fisica e di eventuale altri canali di comunicazione sono indicati con apposito comunicato interno (inoltrato al personale e affisso in bacheca).

Le segnalazioni all'ODV231 devono essere nominative (deve essere quindi possibile identificare l'identità del segnalante). Verranno comunque prese in considerazione le denunce inoltrate anonimamente, previo vaglio di attendibilità svolto dall'ODV231.

- Ricevuta la segnalazione, l'ODV231 provvede a:
- registrare la segnalazione sul proprio Registro delle evidenze;
 - sottoporre la stessa ad un primo vaglio di fondatezza;
 - svolgere gli accertamenti in ordine alla effettiva presenza di violazioni (a titolo esemplificativo, l'ODV231 potrà sempre convocare per chiarimenti il segnalante, conferire con i presunti responsabili della violazione o con altre persone che possano essere informate sui fatti) ad esito dei quali potrà alternativamente decidere:
 - per l'archiviazione della segnalazione (di cui viene data comunicazione al segnalante);
 - per la valutazione di rilevanza, proponendo quindi agli organi / funzioni sociali competenti l'adozione di una specifica misura (di tipo sanzionatorio e/o di tipo correttivo/riparatorio/preventivo).

Whistleblower protection policy

- ✓ L'ODV231 riporta sul Registro delle evidenze, di tipo informatico, gli estremi della segnalazione (nominativo del segnalante, contenuto della segnalazione, data di ricezione);
- ✓ Viene assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante nei verbali e negli atti dell'ODV231 che possano essere visionati da persone non appartenenti al predetto Organismo (quali, le relazioni all'Organo Amministrativo e i verbali delle riunioni dell'ODV231);
- ✓ La segnalazione viene trattata dall'ODV231 nel rispetto delle norme del Regolamento UE 2016/679;
- ✓ **Chi segnala le violazioni del MO231 è garantito contro qualsiasi forma di ritorsione.** In particolare:
 - il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
 - è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa;
 - l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- ✓ Le misure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare di cui al paragrafo 5 sono applicabili anche per punire la violazione degli obblighi di riservatezza o compimento di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante;

Sono sempre fatti salvi eventuali obblighi contrari previsti dalla normativa vigente, nonché la tutela dei diritti delle persone danneggiate ingiustamente da segnalazioni erronee e inoltrate in mala fede.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. 165/2001, il pubblico dipendente (intendendo per tali anche i dipendenti di ASM ISA S.p.a. in quanto società sottoposta a controllo pubblico) che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnali al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

B. Segnalazione di attività sensibili

Le funzioni sensibili sono tenute a segnalare all'ODV231 l'esecuzione di attività sensibili, con le forme e le modalità definite dalle Parti Speciali del MO231 e dalle procedure organizzative da queste richiamate. Le attività sensibili possono essere segnalate all'ODV231:

- con la trasmissione di una informativa puntuale e tempestiva all'accadere dell'evento sensibili;
- con la trasmissione di una reportistica periodica.

L'Organo Amministrativo deve in ogni caso segnalare tempestivamente all'ODV231:

- eventuali procedimenti posti in essere dalla magistratura in relazione a reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al d.lgs. n. 231/2001.

C. Trasmissione di informazioni residuali

Tutte le funzioni organizzative e i destinatari del MO231 possono segnalare, formalmente o informalmente, la presenza di difficoltà operative e gestionali o rischi di natura legale connessi allo svolgimento di attività della Società, nonché eventuali difficoltà nell'adempimento alle regole, alle procedure e ai protocolli definiti dal MO231.

La trasmissione di tali informazioni, pur non rivestendo natura obbligatoria, può favorire l'attività di monitoraggio dell'ODV231 e la sua capacità di valutare l'opportunità di estendere/riformare/eliminare i presidi del MO231.

4.5. Conservazione delle informazioni

L'ODV231 procede alla documentazione delle proprie attività:

- A. nel **Libro dei Verbali** (il cui luogo di conservazione è regolato dall'ODV231 nel proprio **regolamento**), registro cartaceo formato da fogli numerati progressivamente, in cui sono registrate le attività svolte dall'Organismo e riportati in particolare: i verbali delle riunioni e delle attività di vigilanza, dati e sottoscritti; i Piani delle attività; le relazioni inoltrate agli organi di ASM ISA S.p.a.; le principali comunicazioni; i verbali degli incontri con organi di ASM ISA S.p.a. e con il personale;
- B. curando la conservazione di un **Registro delle evidenze**, su base informatica, nel quale sono conservati: copia dei documenti raccolti nel corso delle attività svolte dall'ODV231; copia delle segnalazioni ricevute; gli appunti relativi all'audizione di destinatari. Il Registro delle evidenze, in caso di composizione pluripersonale dell'organismo, è conservato dal Presidente dell'ODV231.

4.6. Strumenti operativi e risorse finanziarie dell'ODV231

Risorse di organico

Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal MO231, l'ODV231 può avvalersi di ogni funzione interna e potrà ricorrere a consulenze esterne nei casi in cui ciò risulti opportuno per l'espletamento delle funzioni e dei compiti. Ai collaboratori e professionisti esterni sarà richiesto il rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza e diligenza richiesti ai membri dell'Organismo.

Risorse finanziarie

L'Organo Amministrativo approva una dotazione annuale adeguata di risorse finanziarie della quale l'ODV231 potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad esempio per il reperimento di consulenze specialistiche o il rimborso di trasferte). L'ODV231 potrà impiegare la dotazione finanziaria annuale stanziata, provvedendo a trasmettere ogni richiesta di spesa alle funzioni competenti. Per eventuali richieste di spesa superiore alla predetta dotazione, l'ODV231 provvederà a inoltrare specifica richiesta scritta all'Organo Amministrativo.

Altri strumenti operativi

L'ODV231, per il corretto svolgimento dei propri compiti, è dotato anche dei seguenti strumenti operativi.

Documentazione	Strumenti operativi
Libro dei verbali	Locali per le riunioni
Registro delle evidenze	
Regolamento dell'ODV231	Personale di supporto
Piani delle Attività	Dotazioni di cancelleria

5. IL RPCT

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è **una figura chiave nelle amministrazioni e negli enti per assicurare l'effettività al sistema di prevenzione della corruzione** come declinato nella l. 190/2012.

E' quel soggetto, nominato dall'Organo amministrativo, cui spettano poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune¹².

Gli atti di nomina e revoca sono comunicati ad ANAC (in caso di revoca, ANAC, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT ovvero in caso di misure discriminatorie nei confronti del RPCT). In particolare, al RPCT compete:

- l'attuazione e la vigilanza del Programma triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- verificare l'idoneità ed efficacia del Programma triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti ai rischi di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- proporre modifiche al PTPCT in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione;
- raccogliere le osservazioni e le proposte di miglioramento formulate dai responsabili di servizio elaborate nell'esercizio delle proprie competenze;
- segnalare e denunciare all'Amministratore Unico situazioni di cattiva amministrazione o “maladministration”;
- segnalare e denunciare notizie di reato all'autorità competente;
- elaborare e trasmettere all'Amministratore Unico una relazione annuale a consultivo delle attività svolte nello stesso anno, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPCT.

Al RPCT sono state assegnate adeguate risorse umane strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

L'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT, nonché sul controllo in caso di ripetute violazioni, comporta responsabilità, non solamente di tipo disciplinare, in capo al RPCT

¹² L'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui un RPCT di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio. L'Autorità ritiene che in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata. ANAC ha escluso l'eventualità che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di Vigilanza (ODV) o del Nucleo di Valutazione. Ciò al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli tra controllore e controllato. Con riferimento al caso in cui il RPCT sia anche titolare o componente di altri organi con funzioni di controllo, occorre valutare attentamente le conseguenze e gli oneri che il cumulo di funzioni in capo al RPCT può comportare.

ANAC ritiene che il RPCT debba essere selezionato tra quei soggetti che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari.

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti e facilita l'integrazione tra gli organismi della Società deputati ad attività e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di sanzioni commisurate alla violazione e applicabili in caso di violazione del MO231 ha lo scopo di contribuire:

- i. all'efficacia del MO231;
- ii. all'efficacia dell'azione dell'ODV231.

Per questa ragione è stato predisposto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel MO231, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti. L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria.

Il presente MO231, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. e) d.lgs. 231/2001 introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, delineato secondo i seguenti principi:

- prevenzione: i provvedimenti sanzionatori vengono adottati a prescindere dall'esistenza di sanzioni per i medesimi fatti sul piano civile, penale e amministrativo e mirano a fermare i comportamenti pericolosi prima che si sostanzino nella commissione di illeciti; il sistema non punta a punire ma a orientare i comportamenti verso il rispetto delle regole previste dal MO231, nonché a fare emergere le criticità applicative, favorendo l'efficienza e l'aggiornamento del MO231;
- proporzionalità: le sanzioni sono commisurate all'entità della violazione contestata, alla rilevanza degli obblighi violati, all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, alla prevedibilità dell'evento, alla presenza di recidive e precedenti, al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica, all'autonomia del soggetto che ha posto in essere la violazione contestata, alle conseguenze reali o potenziali per l'ente;
- principio del contraddittorio: il soggetto che riceve la contestazione potrà sempre addurre giustificazioni a difesa del proprio comportamento.

L'ODV231 segnala alle funzioni competenti la notizia di violazione del MO231 e monitora l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management della società.

6.1. Le violazioni sanzionabili

Costituiscono violazioni del MO231, in ordine di gravità crescente, i seguenti comportamenti posti in essere dai destinatari:

- A. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e di Comportamento o del MO231, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico e di Comportamento e dal MO231 (inclusa l'omessa supervisione, l'omesso controllo e l'omessa vigilanza sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti nonché

l'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello);

B. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e di Comportamento o del MO231, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico e di Comportamento e dal MO231 tali da:

- ostacolare i controlli ovvero impedire l'accesso alle informazioni ed alla documentazione da parte dell'ODV231, o altre condotte comunque idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello;
- comportare la fraudolenta elusione delle regole comportamentali previste dalle procedure operative richiamate dal MO231;
- comportare una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati presupposto nell'interesse o a vantaggio di ASM ISA S.p.a.;
- apparire diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto nell'interesse o a vantaggio di ASM ISA S.p.a.;

C. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e di Comportamento o del MO231, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico e di Comportamento e dal MO231 tali da concretizzarsi nella commissione di uno dei reati presupposti comportanti l'applicazione a carico di ASM ISA S.p.a. di sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001.

Costituisce una violazione del presente MO231, passibile di essere sanzionata secondo i criteri di gravità crescente di cui ai punti B e C, la violazione della whistleblower policy e delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

6.2. Le sanzioni

Nei confronti di dipendenti e dei dirigenti

Per ogni violazione accertata del MO231 e del Codice Etico e di Comportamento, la sanzione da comminare è individuata e irrogata dall'Amministratore Unico e Datore di Lavoro della Società, anche su segnalazione dell'ODV231, nelle misure e nelle forme previste dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro del dipendente interessato, in conformità alle generali disposizioni normative applicabili.

L'individuazione delle sanzioni irrogabili, in applicazione al CCNL applicabile, è contenuta in uno specifico documento affisso negli appositi spazi (bacheche degli avvisi) in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

L'applicazione della sanzione o la decisione di non procedere all'applicazione deve essere comunicata all'ODV231.

Al **dipendente** che violi i principi e le regole del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001 (MO231) adottati dall'Ente nonché le disposizioni delle procedure organizzative da questi richiamati, potranno essere applicate le sanzioni disciplinari previste dall'art. 7 della l. n. 300/70 nonché dall'art. 68 del CCNL Servizi ambientali.

Le **Sanzioni applicabili**, in ordine di crescente gravità, sono le seguenti.

1. Sanzioni che implicano la conservazione del posto di lavoro:

- a. richiamo verbale** – per violazioni delle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento, del MO231 e delle misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento), che costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società al lavoratore;
- b. ammonizione scritta** – qualora venga reiterata per la seconda volta nello stesso anno solare una violazione del Codice Etico e di Comportamento, del MO231 e delle misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento). Sarà tuttavia sempre applicato sin dalla prima violazione il rimprovero scritto:
- ai preposti per la sicurezza che omettano di segnalare alle funzioni competenti: i) violazioni, anche lievi, delle regole e istruzioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dei lavoratori sottoposti; ii) fonti di pericolo presenti sui luoghi di lavoro, quali malfunzionamenti o guasti di impianti, macchine e attrezzature;
 - in generale a tutti i lavoratori, qualora la violazione sia ritenuta particolarmente rilevante considerati gli effetti che avrebbe potuto determinare nei confronti dell'Ente, del suo personale o di terzi;
- c. multa non superiore a quattro ore di retribuzione di cui all'art. 27 CCNL** – qualora venga reiterata una violazione delle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento, del MO231 e delle misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento), oltre la terza volta nello stesso anno solare. Sarà tuttavia sempre applicata sin dalla prima violazione qualora:
- siano effettuate con colpa grave segnalazioni all'ODV231 relative a condotte illecite, nonché a violazioni del Codice Etico e di Comportamento o del MO231, che risultino infondate;
 - la violazione sia ritenuta particolarmente rilevante considerati gli effetti che avrebbe potuto determinare nei confronti dell'Ente, del suo personale o degli utenti;
- d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo globale fino ad un massimo di 10 giorni** – qualora vengano reiterate violazioni del Codice Etico e di Comportamento, del MO231 e delle misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento), oltre la quinta volta nello stesso anno solare. Tale sanzione sarà tuttavia sempre applicata sin dalla prima infrazione, nei casi in cui la violazione consista nell'aggravamento fraudolento delle misure organizzative e dei punti di controllo previsti dal MO231 adottato dall'Ente o gravi violazioni degli obblighi di vigilanza, quali a titolo esemplificativo:
- la violazione della whistleblower policy e delle misure previste dal MO231 a protezione di chi segnala all'ODV231, mediante tempestive e puntuali segnalazioni, condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o violazioni del Codice Etico e di Comportamento o del MO231, di cui siano venuti a conoscenza;
 - l'effettuazione con dolo di segnalazioni all'ODV231 relative a condotte illecite, nonché a violazioni del Codice Etico e di Comportamento o del MO231, che risultino infondate;
 - la preordinata e dolosa trasmissione all'ODV231 di notizie, dichiarazioni o segnalazioni false volte a fuorviare o impedire l'attività di controllo del predetto Organismo;

- la preordinata e dolosa registrazione o verbalizzazione di informazioni scorrette nei documenti di registrazione previsti dalle procedure adottate nell'ambito del MO231;
- la forzatura, la rimozione o l'aggiramento di: i) dispositivi o misure volte ad assicurare la sicurezza di impianti macchine e attrezzature; ii) misure di sicurezza sui sistemi informatici e sui sistemi di trattamento dei dati approntate dall'Ente; iii) attività di controllo svolte dalla Direzione;
- l'abbandono ingiustificato e prolungato da parte degli autisti dei mezzi loro affidati venendo meno agli obblighi di vigilanza sugli stessi;
- l'adozione di comportamenti indicati dal Codice Etico e di Comportamento come violazioni gravi o gravissime dei principi e delle regole ivi definite;
- ogni altra violazione che possa comportare una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

2. Sanzioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro:

- a. può essere irrogato il licenziamento con preavviso, in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro. Sono considerate gravi violazioni dei predetti obblighi la commissione di violazioni del Codice Etico e di Comportamento, del MO231 e delle misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento) comportanti di per sé l'applicazione delle sanzioni di cui al punto 1.d del presente Regolamento; in particolare potrà essere irrogato il licenziamento con preavviso, in caso di mancanze commesse per almeno tre volte nel corso di due anni, che abbiano comportato la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni ovvero violazioni che abbiano determinato almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 66 CCNL;
- b. può essere irrogato il licenziamento causa senza preavviso, secondo quanto previsto dall'art. 68, c. 3 del CCNL, in caso di condotte di entità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro in quanto, ad esempio, appaiano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01 ovvero provochino grave danno morale o materiale o nel caso siano compiute, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto. Tra tale tipologia di condotte è inclusa ogni violazione del Codice Etico e di Comportamento, del MO231 e delle misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento) che possa determinare l'applicazione a carico dell'Ente di sanzioni previste dal d.lgs. 231/01.

I provvedimenti disciplinari saranno irrogati secondo quanto previsto dalla presente Parte Generale del Modello ex d.lgs. 231/2001 e nel pieno rispetto delle norme sostanziali e procedurali previste dalle disposizioni vigenti. **Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) Servizi ambientali.**

Nei confronti degli amministratori

In caso di violazione accertata del MO231 e del Codice Etico e di Comportamento da parte dell'Amministratore Unico, l'ODV231 riporterà direttamente al Collegio Sindacale e all'Assemblea, la quale assumerà le iniziative più opportune (fra cui la censura, la sospensione del compenso e la sostituzione).

Resta fermo il diritto ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi di legge.

Nei confronti dei membri del Collegio Sindacale

In caso di violazione accertata del MO231 e del Codice Etico e di Comportamento da parte di singoli o più membri del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico, anche su segnalazione dell'ODV231, convocherà l'Assemblea dei soci affinché questa assuma i provvedimenti più opportuni, in base alla gravità delle violazioni come definita al paragrafo 5.1. Tali provvedimenti possono includere:

- la censura del comportamento del membro del Collegio Sindacale da indicarsi formalmente nel verbale della seduta;
- la sospensione del compenso;
- l'eventuale sostituzione.

Resta fermo il diritto ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Collegio Sindacale ai sensi di legge.

Nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso definendo le necessarie azioni correttive, l'Organo Amministrativo assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, deve essere previsto un termine entro il quale gli interessati possano far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della Società.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà della Società di sospendere o risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), con eventuale applicazione di penali. Resta ovviamente salvo il diritto della Società di

richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti, così come la facoltà della stessa di esercitare ulteriori azioni al riguardo (ad esempio, denuncia penale). I suddetti strumenti saranno attivati dalla Società, sempre proporzionalmente alla gravità della violazione riscontrata.

7. COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Al fine di dare efficace attuazione al MO231 e alle misure integrative ai sensi della l. 190/2012, ASM ISA assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

Obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Codice Etico e di Comportamento e del Modello anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

Sono, infatti, destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società o in una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni di RTPC, di Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori occasionali, i consulenti esterni e i *partner*. La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività “sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o, comunque, nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che ASM ISA non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui ASM ISA intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento e del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

Le disposizioni del MO231 e del Codice Etico e di Comportamento sono oggetto di interventi di informazione e formazione, finalizzati a rendere edotti tutti i destinatari in ordine al contenuto delle disposizioni e alla corretta applicazione delle procedure, dei protocolli e dei presidi di controllo che sono chiamati ad applicare.

L'implementazione delle attività di informazione e formazione aventi ad oggetto il Codice Etico e di Comportamento, il MO231 e la normativa di settore è responsabilità dell'Organo Amministrativo, che si può avvalere di funzioni interne o esterne, con il supporto del RPCT e dell'ODV231, a cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello e di promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali.

7.1. Nei confronti dei soggetti apicali

I soggetti apicali sono informati in ordine al contenuto del MO231 e del Codice Etico e di Comportamento al momento della sua approvazione e dei suoi aggiornamenti.

L'ODV informa i soggetti apicali e, in particolare l'Organo Amministrativo, di tutte le eventuali (anche di natura normativa od operativa), che rendano opportuna la valutazione di un aggiornamento del MO231.

I soggetti apicali ricevono inoltre formazione in ordine alla corretta applicazione dei protocolli.

7.2. Nei confronti dei dipendenti o dei soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei vertici di ASM ISA S.p.a.

Il MO231 è portato a conoscenza di tutti i dipendenti (ivi compresi i responsabili di unità organizzative) nonché dei collaboratori (che a qualsiasi titolo supportino in via continuativa le unità organizzative) attraverso:

- la consegna del Codice Etico e di Comportamento;
- la messa a disposizione del Codice Etico e di Comportamento e della Parte Generale del MO231 sulla rete intranet;
- l'affissione nelle bacheche del Codice Etico e di Comportamento e della Parte Generale;
- la messa a disposizione delle Parti Speciali ai diversi soggetti destinatari delle disposizioni contenute.

La formazione relativa al Codice Etico e di Comportamento, al MO231 e alle relative procedure organizzative è disciplinata secondo quattro livelli:

Livello	Destinatari	Quando	Contenuti minimi	Responsabili
---------	-------------	--------	------------------	--------------

1	Gruppo di Lavoro.	Nel corso del processo di sviluppo e costruzione del MO231 o di suoi aggiornamenti	I principi posti dal d.lgs. 231/2001, i contenuti del Codice Etico e di Comportamento e del MO231, le procedure organizzative	Consulente esterno incaricato di affiancare la Società nel processo di costruzione/aggiornamento del MO231
2	Direzione; responsabili di funzione; personale operativo	Al termine del processo di sviluppo e costruzione del MO231 o di suoi aggiornamenti	Presentazione dei contenuti del Codice Etico e di Comportamento e del MO231; approfondimento sui reati presupposto individuati come rilevanti dal processo di risk assessment (portata applicativa e principali possibili modalità commissive nell'ambito di attività sensibili); approfondimento sui flussi informativi da e verso l'ODV231	Consulente esterno incaricato di affiancare la Società nel processo di costruzione/aggiornamento del MO231 (in alternativa: la Direzione, il RPCT o l'ODV231 nominato)
3	Soggetti responsabili dell'applicazione delle procedure e dei protocolli (individuati dalle Parti Speciali e dalle procedure stesse)	Al termine del processo di sviluppo e costruzione del MO231 o di suoi aggiornamenti; ad ogni modifica di regole, protocolli	Le modalità applicative delle procedure e dei protocolli del MO231	Consulenti esterni e/o RPCT e/o ODV231 e/ responsabili di unità organizzative
4	Soggetti previsti nei piani formativi; su richiesta	Ciclicamente, secondo le scadenze individuate dai piani formativi	Individuati nei piani formativi	Consulenti esterni e/o e/o RPCT ODV231 e/ responsabili di unità organizzative

La partecipazione alle attività di informazione e formazione è obbligatoria.

Eventuali soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali di ASM ISA S.p.a. ricevono copia del Codice Etico e di Comportamento e della Parte Generale del MO231 e vengono informati della coerenza delle disposizioni in essi contenuti. Sono coinvolti nelle attività di formazione e informazione compatibilmente con la loro natura di soggetti non inseriti in via permanente nell'organizzazione.

7.3. Nei confronti degli altri stakeholder

In coerenza con quanto previsto per il Codice Etico e di Comportamento, i principi e i contenuti del MO231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni attraverso comunicati o la pubblicazione nel sito internet.

Nei rapporti di natura contrattuale con soggetti anche non destinatari delle disposizioni del MO231, la Società, in ottica di responsabilità sociale, provvede alla consegna del Codice Etico e di Comportamento al contraente vincolandolo al rispetto delle disposizioni in esso contenute per quanto applicabili.

La Società si impegna inoltre a fornire presso le sedi opportune (anche di natura associativa) testimonianze e *best practice* in ordine alla propria esperienza nello sviluppo del MO231 quale sistema di *compliance*, prevenzione e responsabilità sociale.

8. AGGIORNAMENTO DEL MO231

La Società si impegna a mantenere il MO231 efficiente ed efficace nel tempo, curando il suo adeguamento e/o aggiornamento, in particolare in occasioni di:

1. aggiornamenti, modifiche o innovazioni normative;
2. violazioni rilevanti del MO231 o verifiche che dimostrino la scarsa efficacia del medesimo rispetto al raggiungimento degli obiettivi;
3. modifiche rilevanti della struttura organizzativa o dello Statuto;
4. modifiche rilevanti della realtà operativa (quali trasferimento di sedi, modifiche rilevanti nella tipologia di attività svolte, acquisizione di partecipazioni in enti terzi).

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

L'aggiornamento e l'adeguamento del Modello competono sempre all'Organo Amministrativo.

Eventuali modifiche di minore entità (ad esempio, la modifica puntuale e circoscritta di singole procedure o protocolli) potranno essere implementate, dandone informazione all'Organo Amministrativo, da parte di soggetti dotati di competenza secondo l'organizzazione interna.

Annualmente saranno riviste dal RPCT e approvate dall'Organo amministrativo le misure integrative del Modello adottate ai sensi della l. 190/2012.